



Città di Segrate

**DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
Sezione Amministrativo Manutenzioni**

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA SAN FELICE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO**

Arch. Maurizio Rigamonti

Ente certificato:



Iso 9001:2008



Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
segrate@postemailcertificata.it

C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150



Città di Segrate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

DEFINIZIONI	2
PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO	3
ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	4
PARTE II – CLAUSOLE GENERALI	6
ART. 1 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 2 – DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI E REVISIONE	8
ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 9	
ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA	9
ART. 5 – SOSPENSIONE	10
ART. 6 – SUBAPPALTO	11
ART. 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	11
ART. 8 – RESPONSABILITÀ	12
ART. 9 – ASSICURAZIONE	12
ART. 10 – PIANI SICUREZZA	13
ART. 11 – PERSONALE	15
11.1 – INQUADRAMENTO CONTRATTUALE	15
11.2 – DOVERI DEL PERSONALE	15
11.3 – ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA – CONDOTTA DEL CANTIERE DA PARTE DELL'APPALTATORE	15
ART.12- OCCUPAZIONE PRIMA DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO- CONSEGNA PROVVISORIA	16
ART. 13 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	16
ART. 14 – FATTURAZIONE - PAGAMENTI	17
14.1 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE	19
14.2 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE	19
ART. 15 – DIREZIONE LAVORI	19
ART. 16 – TERMINI ESECUZIONE E PENALI	20
ART. 17– ESECUZIONE IN DANNO	22
ART. 18 – NORME PER LA VALUTAZIONE E COLLAUDO	23
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 20 - RECESSO – ESECUZIONE D'UFFICIO	24
ART. 21– CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	25
ART. 22– DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE	25
ART. 23 – CONTENZIOSO	25
ART. 24 – FORO COMPETENTE	26
ART. 25 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	26
ART. 26 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE	26
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale

via I Maggio 20090 - Segrate

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751

C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario	l'operatore economico che si aggiudica il contratto di appalto oggetto della presente procedura di gara
Stazione Appaltante	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento
POS	Piano Operativo di Sicurezza
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dei Lavori	il dipendente del Comune di Segrate preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha per oggetto tutte le prestazioni, le somministrazioni, i trasporti e i noli occorrenti per l'esecuzione dei **lavori di riqualificazione scuole dell'Infanzia San Felice**, come descritti nella relazione tecnica descrittiva dei lavori di cui al progetto esecutivo.

I lavori, i quali dovranno avvenire sulla scorta del progetto nonché del presente Capitolato speciale d'Appalto, si riassumono, in via non esaustiva, come di seguito elencati:

- Demolizione tavolati e tramezzi, pavimenti interni, massetti e/o sottofondi di pavimenti interni, rimozione di apparecchi igienico-sanitari, serramenti interni ed esterni in alluminio, compreso conferimento presso le pubbliche discariche;
 - Realizzazione nuovi tavolati, intonaci, massetti, pavimenti e rivestimenti in piastrelle di grès porcellanato, pareti divisorie;
 - Realizzazione impianto idrico-sanitario, completo di sanitari;
 - Sostituzione parziale dei punti luce attuali con luci a LED e nuovi corpi illuminanti;
 - Fornitura e posa serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante complete di vetro stratificato e pannellature;
 - Fornitura e posa di porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale;
 - Fornitura e posa tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto e zanzariere in fibra di vetro rivestita in plastica, tende verticali scorrevoli;
 - Tinteggiatura delle pareti interne
- nonché qualsiasi altra prestazione eventualmente necessaria per dare gli interventi di cui sopra finiti a perfetta regola d'arte.

Restano escluse dall'appalto le opere che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, da pagarsi **a corpo**, ammonta a complessivi € **411.956,47 oltre € 3.635,92 per oneri per la sicurezza**, il tutto oltre IVA.

Le lavorazioni relative alle opere di cui al presente appalto appartengono alle seguenti categorie di cui all'allegato A del D.P.R. 5/10/2010 n. 207:

lavorazioni	categoria	importo	%
Lavorazioni in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6 prevalente	€ 311.900,80 oltre € 2.752,83 per oneri di sicurezza	75,71
Lavorazioni edili	OG1 scorporabile / subappaltabile	€ 100.055,67 oltre € 883,09 per oneri di sicurezza	24,29

Ai soli fini del subappalto si precisa che concorrono all'appalto altre opere generali e specializzate, il cui singolo importo è stimabile al di sotto del 10% dell'importo stesso delle opere, di cui alle seguenti categorie del D.P.R. 207/2010: OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO,



CUCINE, LAVANDERIE, OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI.

Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – D.lgs. 50/2016, si evidenzia che, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, il **costo della manodopera** è stato stimato in **€ 141.747,34 (incidenza 51%)**.

Si ribadisce che i prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'importo sul valore aggiunto (IVA).

Restano escluse dall'appalto le opere che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi.

Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D. lgs 50/2016, nonché dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

I prezzi indicati nel computo metrico sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia; in tal caso a detti prezzi si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti. L'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate, evidenziando per questi in particolare:

- il Capitolato generale, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145, per quanto non abrogato;
- la propria offerta;
- D.P.R. 5.10.2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto non abrogato;
- le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- il D.M. del 7/03/2018, n. 49;
- le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. 09.04.2008 n.81.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente agli interventi.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 D.M. 22/01/2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.



Egli dovrà quindi:

- affidare la progettazione, l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto medesimo per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto dell'art. 6 del decreto medesimo;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. n. 37/2008.

Intimazioni e notifiche

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle lavorazioni oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale e con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c.

Nel caso di irreperibilità nel domicilio eletto o di rifiuto o incapacità delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. di ricevere la notificazione, questa avverrà mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per la durata di 8 giorni.

Le notificazioni degli atti giudiziari saranno effettuate a ministero dell'Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni potranno essere eseguite a mezzo di messi civici.



PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente Capitolato, negli atti di gara e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile.

Tutti i lavori definitivi e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che in corso di esecuzione verranno date dalla Direzione dei Lavori, rimanendo stabilito che l'Impresa attuerà a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose, intendendosi pertanto che la Stazione Appaltante resterà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori.

In particolare l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele del caso nell'esecuzione delle opere destinate ad assicurare il transito provvisorio durante l'esecuzione dei lavori nonché le cautele ed i mezzi d'opera atti a prevenire i danni che potessero verificarsi ai fabbricati, servizi e beni circostanti in dipendenza della esecuzione dei lavori ed accertare eventualmente in contraddittorio con i proprietari od Enti interessati la consistenza dei fabbricati, beni o servizi rimanendo fin d'ora pattuito che l'Appaltatore ed esso solo è responsabile degli eventuali danni ad essi arrecati, e come tale è tenuta al loro risarcimento.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, il diritto insindacabile di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, in conformità con quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, documentati dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che ciò dia diritto al riconoscimento di alcun indennizzo all'Appaltatore o al suo rappresentante.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore, eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, che ha l'obbligo di assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il



diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali, giusto il disposto dell'art. 6 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore condurrà i lavori secondo l'ordine stabilito nel programma di esecuzione dei lavori presentato, per darli compiuti nei termini contrattuali, purché a giudizio della Direzione dei Lavori, l'ordine ed il programma prescelti non siano pregiudizievoli alla buona riuscita delle opere e alle esigenze della Stazione Appaltante.

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore si atterrà alle migliori regole dell'arte, alle norme contrattuali ed alle disposizioni che gli venissero date per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Non verranno accreditati i lavori che, nella qualità o nella quantità o nel modo di esecuzione, non fossero conformi alle succitate prescrizioni.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore curerà la conservazione degli elementi occorrenti per riconoscere l'opera all'epoca del collaudo, la natura e la quantità del lavoro eseguito.

In presenza di difetti di costruzione, accertati dal Direttore dei Lavori, si procederà ai sensi degli artt. 18 e 19 del Capitolato Generale.

Spetta al Direttore dei Lavori l'accettazione dei materiali, da svolgersi sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

In particolare, devono essere rispettati i seguenti principi:

- i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità;
- il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
- possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori;
- accettazione "definitiva" dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
- non rilevanza dell'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata;
- riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo;
- possibilità per il Direttore dei Lavori o per l'organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.



Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accertarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato e dalle vigenti leggi.

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

Per il risarcimento dei danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'Appaltatore dovrà operare nel rispetto di tutte le leggi relative agli impianti oggetto di adeguamento e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché degli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore nel corso della durata del presente servizio.

ART. 2 – DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI E REVISIONE

I prezzi posti a base di gara e diminuiti del ribasso percentuale offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, s'intendono senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare e sono invariabili per tutta la durata dell'appalto; tali prezzi sono altresì vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

Detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché quelle per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti
- d) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso



per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente Capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo si procederà alla determinazione di nuovi prezzi a norma di legge, oppure alla loro esecuzione in economia, da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento e sono soggetti al ribasso d'asta.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della Sezione Gare. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del



codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 5 – SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti pubblici, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto e se compatibili, al presente contratto.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.



ART. 6 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate entro il limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo contrattuale (ex art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019).

L'Aggiudicatario può affidare in subappalto lavorazioni, servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
- b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare
- d. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Anche in caso di subappalto regolarmente autorizzato la Stazione Appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione, nonché del rispetto dei programmi.

ART. 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice; oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

Nel caso si renda necessario una variazione o modifica del contratto durante il periodo di efficacia, si osserva quanto di seguito:

- 1) Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, senza il preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- 2) Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)



dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- 3) Ai sensi dell'articolo 106, commi 1 lettera c) - 2 e 4 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti
 - b) non è alterata la natura generale del contratto
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto
 - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.
- 4) Nel caso di cui al comma 3 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
- 5) In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, trova applicazione l'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti.
- 6) L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione dei lavori nella misura strettamente indispensabile.

Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 106 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art.103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è obbligo dell'Appaltatore stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la Stazione Appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione delle



lavorazioni e alla emissione del relativo certificato di regolare esecuzione. Di conseguenza è onere dell'Appaltatore accendere una o più polizze relative:

- a. all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € **1.000.000,00** (unmilione/00) per danni a persone, a cose e animali;
- b. all'assicurazione contro i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione, per un importo per sinistro non inferiore a € **400.000,00** (quattrocentomila/00).

Le polizze di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna del cantiere (entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'appalto)
2. essere riferite specificamente al contratto in questione
3. prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Segrate"
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione)
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della Stazione Appaltante, e presenti tutte le caratteristiche sopra indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla **Direzione Territorio e Sviluppo Economico – Sezione Amministrativo - Manutenzioni**, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, nonché la dimostrazione di avvenuto pagamento del premio.

L'Appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 10 – PIANI SICUREZZA

Rimangono in capo all'Appaltatore gli obblighi in materia di sicurezza per quanto attiene la propria attività nell'ambito del cantiere previsti all'art. 97 del D.lgs. 81/2008 e l'obbligo di presentazione del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 101 – comma 3 - del citato decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 31 della L. 109/1994, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori (anche in caso di consegna anticipata in pendenza di contratto), l'appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D. lgs 494/1996;



b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D. lgs 494/1996;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d. lgs 494/1996, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto di appalto.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica (D.lgs. n. 81/2008).

Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, consegnare al Direttore dei Lavori copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ATS e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (piano di sicurezza sostitutivo) è costituito da una relazione tecnica, da grafici e da prescrizioni operative e deve essere sottoscritto, oltre che dall'Appaltatore, dal Direttore del cantiere e dal progettista del piano. Dovrà, inoltre, essere trasmesso alle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese eventualmente operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza sostitutivo e con il piano operativo presentati dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore s'impegna, altresì, ad adeguare i piani alle prescrizioni imposte dalla D.L., qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere dei piani, senza che ciò comporti ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.



ART. 11 – PERSONALE

11.1 – INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

L'Appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle lavorazioni costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativi, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato, ed inoltre assolvere agli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge n. 133/2008; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

11.2 – DOVERI DEL PERSONALE

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva del cantiere con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla corretta esecuzione, in conformità alle suddette normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà rispondere dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi.

Il Direttore Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

11.3 – ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA – CONDOTTA DEL CANTIERE DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce l'esecuzione personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, in conformità con quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione per tutta la durata del contratto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, documentati dal Direttore Lavori, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento



immediato del suo rappresentante, senza che ciò dia diritto al riconoscimento di alcun indennizzo all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione degli interventi osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Appaltatore rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, esposta in forma visibile, contenente le generalità del lavoratore e i dati identificativi del datore di lavoro, il tutto nel rispetto dei disposti di cui al Codice della Privacy. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi sopradescritti devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.

ART.12- OCCUPAZIONE PRIMA DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO- CONSEGNA PROVVISORIA

Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare le aree prima che siano completate le lavorazioni ordinate, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che l'occupazione e l'uso delle strutture sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione stessa e senza ledere i patti contrattuali.

ART. 13 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei contratti (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza



concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati alle lavorazioni ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante deve recedere dal contratto

2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

ART. 14 – FATTURAZIONE - PAGAMENTI

In corso d'opera, saranno predisposti dal Direttore dei Lavori gli stati d'avanzamento dei lavori eseguiti. Il Direttore dei Lavori acquisisce la documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ad ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il responsabile del procedimento, ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, **raggiunga il 30% dell'importo delle lavorazioni**, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori presentato dal D.L., rilascia l'apposito certificato di pagamento, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi (ex art 113-bis D. Lgs n. 50/2016).

Il termine di pagamento relativo ad ogni certificato di pagamento, non può superare i **30 (trenta) giorni** a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

In caso di sospensione dei lavori superiore ad un quarto del tempo contrattuale complessivo, la Stazione Appaltante disporrà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla sospensione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute operate, nulla ostando, è pagata entro **30 (trenta) giorni** dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 – secondo comma – del codice civile.

La garanzia fideiussoria predetta deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione aventi gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva, al momento del contratto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Qualora i **certificati di pagamento delle rate di acconto** non venissero emessi entro il termine di cui sopra per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi calcolati al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato.



Se il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superasse i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il **pagamento delle rate di acconto** non fosse effettuato entro il termine di cui sopra per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi calcolati al tasso legale sulle somme dovute. Se il ritardo nel pagamento superasse i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il **pagamento della rata di saldo** non fosse effettuato entro il termine di cui sopra per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi calcolati al tasso legale sulle somme dovute. Se il ritardo nel pagamento superasse i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

L'Appaltatore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto
2. comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate agli interventi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora si abbia notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la Stazione Appaltante sia la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente
5. fornire alla Stazione Appaltante, se questa lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'Appaltatore emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il **Codice Univoco Ufficio**, che è un'informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).



I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria, salvo diverso accordo fra le parti risultante dall'atto costitutivo.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Stazione Appaltante (data di invio della medesima all'Appaltatore); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

Per quanto attiene l'anticipazione del prezzo, trova applicazione l'articolo 35, comma 18, del Codice.

14.1 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

14.2 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 15 – DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori opera sulla base delle disposizioni ricevute dal Responsabile unico del procedimento (RUP), necessarie a garantire la regolare esecuzione dei lavori.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore Lavori è tenuto, inoltre, ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176 - comma 2 – del Codice Civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 Codice Civile.



Ai sensi dell'art. 101 - comma 2 - del Codice:

- la nomina del Direttore dei Lavori deve effettuarsi prima dell'avvio delle procedure di gara
- i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuiti ad un solo soggetto che, in relazione alla complessità dell'intervento, lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere.

Il Direttore Lavori, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni deve, comunque, assicurare una presenza continua ed adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei lavori.

Il Direttore Lavori provvede:

- alla consegna dei lavori, sulla base dell'autorizzazione del RUP, ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi
- alla verifica periodica del possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e del Subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- alla verifica costante della validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- alla segnalazione al RUP, dell'eventuale inosservanza, da parte dell'Appaltatore, della disposizione di cui all'art. 105 del Codice.

Sono demandate al Direttore dei Lavori anche attività di controllo, quali:

- redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, in caso di risoluzione contrattuale;
- verifica pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- determinazione in contraddittorio con l'Appaltatore dei nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- redazione apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori;
- redazione processo verbale alla presenza dell'Appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore;
- accettazione dei materiali, da svolgersi sulla base del controllo quantitativo e qualitativo;
- aggiornamento del cronoprogramma, attestazione sullo stato dei luoghi e verifica sospensione dei lavori.

Qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, il Direttore dei Lavori svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.

ART. 16 – TERMINI ESECUZIONE E PENALI

Termini di esecuzione

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **55 (cinquantacinque)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si precisa che, trattandosi di edificio scolastico, l'inizio lavori coinciderà con il termine delle lezioni dell'a.s. 2019/2020 e che gli stessi dovranno essere conclusi entro il 24/08/2020. I materiali necessari dovranno essere disponibili entro la data di inizio lavori (01/07/2020).

Della consegna deve essere redatto il processo verbale, che deve essere in duplice esemplare sottoscritto in contraddittorio con l'Appaltatore. Lo stesso deve contenere:



- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori
- le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il Direttore dei Lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d'urgenza. In caso di consegna parziale il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali eventualmente necessari. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, provvisoria o definitiva a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
- c. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto
- d. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti
- e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente
- f. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere
- g. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Sicurezza, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata



ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al minimo dell'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data indicata nella comunicazione del RUP di richiesta delle polizze a garanzia e di contestuale comunicazione della data di consegna lavori fissata dal RUP per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 14;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL (detta penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire);
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati (detta penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati).

L'importo complessivo delle penali determinate per tutte le casistiche sopraesposte, non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 19, in materia di risoluzione del contratto.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 17– ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

Per il risarcimento dei danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.



ART. 18 – NORME PER LA VALUTAZIONE E COLLAUDO

Il collaudo è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori.

Il certificato di collaudo è emesso non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il certificato contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi
- l'indicazione dell'Aggiudicatario
- il nominativo del Direttore dei Lavori
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore
- la certificazione di regolare esecuzione.

Una volta ultimate le opere, le stesse saranno accettate dal Direttore dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nella documentazione tecnica/progetto approvati dalla Stazione Appaltante.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle penali previste al corrispondente articolo del presente Capitolato, in caso di ritardo.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci
- b. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il Direttore dei Lavori o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.



Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'Appaltatore. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori, laddove le penali applicate superassero il 10% dell'importo contrattuale, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

Il contratto è risolto inoltre:

- a. in caso di cessione, anche parziale, di contratto
- b. in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'Appaltatore, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge)
- c. in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

È comunque fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20 - RECESSO – ESECUZIONE D'UFFICIO

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative agli interventi nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di



ogni diritto ed ulteriore azione della Stazione Appaltante, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza fra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento degli interventi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- b. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- c. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione delle lavorazioni, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche e di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento degli interventi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva ultimazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 21– CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21.02.1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia; il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al primo dei certificati di pagamento.

ART. 22– DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino od il risarcimento di danni ai luoghi a cose od a terzi compete all'Appaltatore.

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati entro cinque giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori redige il processo verbale di accertamento. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Si conviene inoltre:

- a) che non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, vento, siccità e simili eventi, essendo l'impresa tenuta a cautelarsi ed eliminare gli effetti ed i pericoli, rimanendo stabilito che dovrà a totale sua cura e spesa provvedere al risarcimento dei danni
- b) che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

ART. 23 – CONTENZIOSO

Per la gestione del contenzioso si rimanda alle disposizioni di cui alla parte VI – Titolo I – del D.lgs. 50/2016.



ART. 24 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 26 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e s.m.i. e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto come regolamentata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale, se non diversamente esplicitamente indicato, si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Considerando che per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.



FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti **ad affidamenti di contratti pubblici** previste dalla seguente normativa: **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (d.lgs. 50/2016)**.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante.

All'uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è **obbligatorio**. L'eventuale rifiuto determina **la non ammissione alla procedura e l'impossibilità di stipulare contratto con il Comune di Segrate**.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all'Ente:

- tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
- ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza i Responsabili di trattamento/i soggetti dei Settori del Comune di Segrate che, per fini istituzionali, debbano conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.



Città di Segrate

Il Progettista: Arch. Nadia Villa

Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Maurizio Rigamonti